



STATUTO

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2258 DEL 28/12/2015

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Origini, Costituzione, Natura Giuridica	
Articolo 1 - <i>Origini</i>	pag. 4
Articolo 2 - <i>Denominazione, sede legale e costituzione</i>	pag. 5
Articolo 3 - <i>Natura giuridica, fonti normative e contesto</i>	pag. 5
CAPO II – Finalità, principi e ambito territoriale di intervento	
Articolo 4 - <i>Finalità dell'ASP e principi degli interventi</i>	pag. 6
Articolo 5 - <i>Ambito territoriale di intervento</i>	pag. 6
Articolo 6 - <i>Soci dell'ASP</i>	pag. 6
CAPO III – Organizzazione dei servizi e delle attività	
Articolo 7 - <i>Gestione dei servizi e delle attività</i>	pag. 8
Articolo 8 - <i>Contratti di servizio</i>	pag. 8
Articolo 9 - <i>Forme di partecipazione e di rappresentanza</i>	pag. 8

TITOLO II ORGANI

CAPO I – Assemblea dei Soci	
Articolo 10 - <i>Composizione</i>	pag. 10
Articolo 11 - <i>Durata</i>	pag. 10
Articolo 12 - <i>Funzioni</i>	pag. 10
Articolo 13 - <i>Adunanze e convocazioni</i>	pag. 11
Articolo 14 - <i>Validità delle sedute</i>	pag. 11
Articolo 15 - <i>Validità delle deliberazioni</i>	pag. 12
Articolo 16 - <i>Maggioranze qualificate</i>	pag. 12
Articolo 17 - <i>Presidente dell'Assemblea dei Soci</i>	pag. 12
Articolo 18 - <i>Perdite di esercizio</i>	pag. 13
CAPO II – Amministratore Unico	
Articolo 19 - <i>Procedura di nomina</i>	pag. 14
Articolo 20 - <i>Norme in tema di inconferibilità e incompatibilità</i>	pag. 14
Articolo 21 - <i>Decadenza, revoca e dimissioni</i>	pag. 14
Articolo 22 - <i>Funzioni</i>	pag. 15
CAPO III – Organo di revisione contabile	
Articolo 23 - <i>Funzioni e composizione</i>	pag. 16
CAPO IV - Disposizioni comuni agli atti adottati dall'Assemblea dei Soci e dall'Amministratore Unico	
Articolo 24 - <i>Deliberazioni</i>	pag. 17

**TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**

CAPO I – Direttore	
Articolo 25 - <i>Incarico di Direzione</i>	pag. 18
Articolo 26 - <i>Attribuzioni</i>	pag. 18

CAPO II – Organizzazione degli uffici e dei servizi	
Articolo 27 - <i>Principi</i>	pag. 19
Articolo 28 - <i>Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi</i>	pag. 19
Articolo 29 - <i>Personale</i>	pag. 19

**TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITÀ, PROGRAMMAZIONE**

Articolo 30 - <i>Patrimonio</i>	pag. 20
Articolo 31 - <i>Sistema informativo contabile</i>	pag. 20
Articolo 32 - <i>Piano programmatico</i>	pag. 20
Articolo 33 - <i>Spese in economia</i>	pag. 20

**TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA**

Articolo 34 - <i>Servizio di tesoreria</i>	pag. 21
--	---------

**TITOLO VI
NORME GENERALI, FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 35 - <i>Controversie</i>	pag. 22
Articolo 36 - <i>Modifiche statutarie</i>	pag. 22
Articolo 37 - <i>Durata, fusione e estinzione dell'ASP</i>	pag. 22
Articolo 38 - <i>Recesso</i>	pag. 22
Articolo 39 - <i>Norme transitorie e finali</i>	pag. 23

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini.

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ad Personam – Azienda di Servizi alla Persona del Comune di Parma è costituita dalla unificazione dell'ASP Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma e dell'ASP Bassa Est San Mauro Abate.
2. L'ASP “Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma” si è costituita a seguito di fusione e trasformazione delle IPAB “Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili ed Anziani” (I.R.A.I.A.) e “Fondazione Maria Pini”, con sede in Parma.
3. Gli I.R.A.I.A. erano sorti dalla fusione, avvenuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 10/01/1975, della “Congregazione di San Filippo Neri “ – eretta in Ente morale con R.D. 13/03/1904 – avente lo scopo di fornire assistenza sanitaria e generica a poveri infermi e di erogare i redditi di assi amministrati per il ricovero di anziani e inabili nell'Istituto Mario Romanini, con l'”Istituto Mario Romanini – Casa di Assistenza per Inabili ed Anziani in Parma” – eretto in Ente Morale con R.D. 21/03/1915 – avente lo scopo di fornire assistenza in ricovero ad anziani e inabili.
4. Gli I.R.A.I.A. avevano lo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica nonché persone adulte in condizioni di difficoltà o le cui condizioni siano assimilabili per problematiche psico-fisiche a quelle degli anziani, residenti nel Comune di Parma.
5. La Fondazione Maria Pini traeva origini dal testamento olografo, pubblicato con atto del Notaio dr. Pietro Micheli in data 13/01/1967 rep. 18449, con cui la sig.na Maria Pini devolveva a favore della Fondazione un immobile urbano ed un podere, con l'onere testamentario di assistere a vita la sig.na Patrizia Ferri, nipote della stessa fondatrice.
6. La Fondazione Maria Pini aveva per scopo l'assistenza e la riabilitazione di persone affette da disabilità psichica, residenti nella Provincia di Parma.
7. L'ASP “Bassa Est San Mauro Abate” è nata dalla trasformazione dell'IPAB “Centro Servizi San Mauro Abate” di Colorno che traeva la sua origine dal “Ricovero per gli inabili al Lavoro” sorto per opera di un Comitato di benemeriti e volenterosi cittadini istituitosi nell'anno 1897 per raccogliere le elargizioni necessarie per la sua realizzazione.
8. Al Comitato succedette la “Congregazione di Carità” , ed il “Ricovero per gli inabili al Lavoro” iniziò a funzionare nel 1900 - eretto in ente morale con R.D. 15/09/1907 – con lo scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri di ambo i sessi ed inabili ai lavori proficuo.

9. L'IPAB Assunse, con l'approvazione dell'Ultimo Statuto disposta con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2189/1998, la denominazione di "Centro Servizi di Assistenza San Mauro Abate"

Articolo 2

Denominazione, sede legale e costituzione.

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona assume la seguente denominazione: "Ad Personam – Azienda di Servizi alla Persona del Comune di Parma" di seguito indicata come ASP.
2. La Sede Legale dell'ASP è individuata a Parma, via Cavestro 14, o in successiva diversa collocazione che sarà stabilita dalla Assemblea dei Soci.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei Soci.
4. L'ASP è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. del

Articolo 3

Natura giuridica, fonti normative e contesto.

1. L'ASP:
 - a. è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e s.m.i., e da quanto definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e da successiva Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona" nonché da quanto definito con successive norme regionali e dal presente Statuto;
 - b. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 2/03 e non ha fini di lucro;
 - c. svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e di imparzialità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
 - d. è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale n. 2/2003 ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
 - e. è parte integrante della rete degli interventi e dei servizi socio assistenziali e di quelli socio sanitari del Distretto di Parma; risponde pertanto agli obiettivi ed ai parametri di qualità di servizio definiti nell'ambito della programmazione territoriale distrettuale (Piani di Zona).

CAPO II
FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi rivolti a minori, adulti, disabili ed anziani, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci. L'ASP in particolare offre ai cittadini servizi secondo modalità e forme che verranno definite dalla Assemblea dei Soci, fermo restando che sono a carico del servizio sanitario regionale gli oneri finanziari per le prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario previsti e disciplinati dalla normativa regionale.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge n. 328/2000, nella Legge Regionale n. 2/2003 e successiva Legge Regionale n. 12/2013 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona, della diversità delle opinioni e del credo religioso;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
 - c) attenzione a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e di imparzialità, mantenendo alta la qualità dei servizi resi.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento di qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorirne l'integrazione professionale e per garantire lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
4. L'ASP riconosce come determinante l'apporto delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e a tal fine si impegna a promuovere e a favorire il confronto con le stesse nelle loro diverse articolazioni .

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento .

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Parma.

Articolo 6

Soci dell'ASP.

1. Gli enti pubblici territoriali soci dell'ASP sono il Comune di Parma, il Comune di Colorno, il Comune di Torrile, il Comune di Sorbolo, il Comune di Mezzani, con assegnate quote di rappresentanza all'interno dell'Assemblea dei Soci.

2. Sono inoltre Soci dell'ASP la Curia Vescovile (Ordinario Diocesano) di Parma e la Parrocchia S. Margherita di Colorno, già Soci delle ASP che si sono unificate.
3. La quota di rappresentanza assegnata ai soci di cui al comma 2 è definita per ciascuno pari allo 0,5% del totale delle quote rappresentate in Assemblea.
4. I Soci di cui al Comma 1 stipulano apposita Convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'Azienda da ciascuno;
 - c) i servizi e le attività di cui i Soci sono committenti;
 - d) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, e la definizione dei rapporti economici e patrimoniali derivanti da tale conferimento;
 - e) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - f) le modalità di ripartizione tra gli enti pubblici territoriali soci dei contributi annuali in conto esercizio per il funzionamento dei servizi, da stabilire in sede di predisposizione dei documenti di previsione;
 - g) quant'altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
5. L'ammissione quali nuovi soci di enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei Soci, comporta una conseguente modifica statutaria e la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività.

1. L'ASP:

- a) organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 in forma diretta o attraverso altre forme di gestione fermo restando che l'ASP mantiene la titolarità dei servizi stessi;
- b) può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura;
- c) può, in applicazione al principio di sussidiarietà, avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- d) presenta domanda per l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente;
- e) può partecipare o avviare forme di studio e di gestione sperimentale di servizi sociali o socio-sanitari con le modalità previste dalla disciplina regionale vigente;
- f) può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, servizi e/o attività attinenti l'oggetto sociale rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito;
- g) può nell'ambito della sua autonomia porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti dai soci in sede di programmazione locale definita dal Piano di zona. In particolare, nel rispetto delle normative vigenti, può promuovere e costituire nuovi soggetti di gestione, può partecipare ad associazioni, enti, consorzi, società o fondazioni di diritto privato, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione o per svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché per provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio;
- h) redige la propria Carta dei Servizi in cui i cittadini possano reperire le informazioni necessarie sui servizi erogati.

Articolo 8

Contratti di servizio.

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte degli Enti Locali Soci è regolato da contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.
2. La gestione da parte di ASP di servizi soggetti alla disciplina regionale dell'accreditamento è regolata da appositi contratti di servizio nei quali gli Enti Locali soci rivestono il ruolo di enti committenti.

Articolo 9

Forme di partecipazione e di rappresentanza.

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con la comunità locale, l'ASP promuove e favorisce:
 - a) iniziative che mirino al coinvolgimento dei cittadini, ad accrescerne la conoscenza delle problematiche delle persone anziane, disabili, famiglie e minori dei servizi erogati e il rapporto con gli utenti per contrastarne la solitudine;
 - b) forme di rappresentanza e di partecipazione degli utenti dei servizi e/o dei loro familiari con compiti consultivi e di formulazione di proposte finalizzate a migliorare la qualità dei servizi;
 - c) momenti di raccordo con le organizzazioni del volontariato e forme di collaborazione con le stesse, volte a migliorare la qualità dei servizi erogati;
 - d) confronti negoziali con le OO. SS. maggiormente rappresentative in rappresentanza degli interessi degli utenti e delle loro famiglie.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 *Composizione.*

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Azienda; è composta dai legali rappresentanti (o suoi delegati) dei Soci.
2. A ciascuno dei Soci di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è assegnata la quota di rappresentanza come definito all'articolo 6, commi 3 e 4.
3. La delega rilasciata dal soggetti di cui al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere rilasciata a tempo indeterminato o a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega può essere revocata in qualsiasi momento.
4. Per i soggetti di cui al precedente comma 2 in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di rappresentante legale, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita la funzione vicaria, in base alla legge e allo Statuto del Comune. In questo caso la delega rilasciata dal legale rappresentante che cessa, decade automaticamente.
5. Per i componenti dell'Assemblea dei Soci che non sono enti pubblici territoriali valgono, in quanto applicabili, le cause di incompatibilità e decadenza stabilite dalla normativa regionale vigente.

Articolo 11 *Durata.*

1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo nel caso in cui muti il legale rappresentante degli Enti Soci.

Articolo 12 *Funzioni.*

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) nomina nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea;
 - b) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - c) approva il proprio regolamento di funzionamento;
 - d) nomina l'Amministratore Unico nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;
 - e) dichiara la decadenza, provvede alla revoca e sostituzione dell'Amministratore Unico, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- f) assume le deliberazioni necessarie alla nomina dell'Organo di Revisione, in accordo con la legislazione tempo per tempo vigente; provvede a dichiarare la decadenza dei soggetti incompatibili nei casi stabiliti dalla normativa regionale vigente;
 - g) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - h) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile con le modalità previste dalla disciplina regionale;
 - i) propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - j) approva l'ammissione quali nuovi soci di Enti Pubblici territoriali che conferiscano attività e risorse e conseguente rideterminazione delle quote di rappresentanza;
 - k) approva operazioni di carattere straordinario quali unificazioni con altre ASP, estinzione, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina regionale e dal presente statuto;
 - l) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, il compenso spettante all'Amministratore Unico e all'Organo di revisione contabile;
 - m) approva le sperimentazioni gestionali di cui all'art. 7 comma 1 lett. e);
 - n) approva il piano di rientro su proposta dell'Amministratore Unico, in caso di perdita di esercizio;
 - o) approva la stipula di contratti di mutuo, se non già previsti nei documenti di programmazione;
 - p) individua la sede legale dell'Ente e l'ubicazione dei Servizi e degli Uffici dell'ASP.
2. Gli atti di cui al comma 1. non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'ASP.

Articolo 13

Adunanze e convocazioni.

1. La disciplina circa il funzionamento dell'organo è contenuta nel Regolamento previsto dall'art. 12 comma 1.

Articolo 14

Validità delle sedute.

1. La seduta dell'Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 95% delle quote di rappresentanza e, in seconda convocazione, da tenersi in data successiva ma con il medesimo ordine del giorno, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza.
2. I componenti l'Assemblea dei Soci non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 15

Validità delle deliberazioni.

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto proporzionato alla propria quota di rappresentanza.
2. Sono valide le deliberazioni approvate, in prima e seconda convocazione, con la maggioranza delle quote di rappresentanza presenti, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, per i quali è richiesta la maggioranza ivi individuata.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dalla votazione non concorrono a determinare la maggioranza di cui al comma 2.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese ad esclusione di votazione relative a nomine o elezioni di cariche.

Articolo 16

Maggioranze qualificate.

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 95% per cento delle quote di rappresentanza dei Comuni soci, sia in prima che in seconda convocazione:
 - a) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - b) approvazione proprio Regolamento di funzionamento;
 - c) ammissione quali nuovi soci di Enti pubblici territoriali e conseguente rideterminazione delle quote di rappresentanza;
 - d) operazioni di carattere straordinario, quali unificazioni con altre ASP ed estinzioni, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina regionale e dal presente statuto
 - e) su proposta dell'Amministratore Unico, linee strategiche di indirizzo per lo svolgimento delle attività socio assistenziali, che dovranno essere annualmente e puntualmente recepite nei documenti programmatori;

Articolo 17

Presidente dell'Assemblea dei Soci.

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni ;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune Socio presso cui lo stesso ricopre la carica di Sindaco. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente Pubblico Territoriale che rappresenta la quota di rappresentanza più elevata.

Articolo 18

Perdite di esercizio

1. Nel caso in cui si verificasse una perdita di esercizio, il riparto tra gli enti soci dell'eventuale propria quota parte non coperta dal piano di rientro avverrà con le seguenti modalità:
 - a. Per la parte riconducibile alla gestione ordinaria, in misura proporzionale al grado di utilizzo delle attività e servizi gestiti dall'ASP, determinato sulla base del valore delle giornate di utilizzo riferite all'anno precedente, attribuito in base alla residenza dell'utente al momento dell'accesso al servizio;
 - b. eventuali giorni di utilizzo fruiti da utenti non residenti nei comuni soci è ripartita tra questi ultimi proporzionalmente alle quote come determinate in base al precedente punto a)
 - c. Per la parte eventualmente riconducibile alla gestione straordinaria, in proporzione alle quote di rappresentanza da ciascuno possedute.

2. L'accollo delle perdite afferenti ad esercizi precedenti l'unificazione sarà in capo ai soci dell'azienda che le ha prodotte.

CAPO II AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 19

Procedura di nomina.

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, scelto tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per esperienza acquisita presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. La nomina dell'Amministratore Unico avviene sulla base dei criteri definiti in una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci che stabilisce le modalità di valutazione dei curricula presentati.
3. L'Amministratore Unico dura in carica cinque anni ed è rinominabile una sola volta, anche quando la sua prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di decadenza o revoca di cui all'art. 21.
4. All'Amministratore Unico spetta un'indennità di carica determinata dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente nonché i rimborsi per le spese sostenute in ragione del suo mandato secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente .

Articolo 20

Norme in tema di inconfiribilità e Incompatibilità.

1. Non può essere nominato e non può ricoprire la carica di Amministratore Unico dell'ASP colui che si trovi in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente nonché dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 21

Decadenza, revoca e dimissioni

1. L'Amministratore Unico decade quando, nel corso del mandato, si verifichi una delle cause di incompatibilità previste nella normativa vigente e l'interessato non provveda a rimuoverla entro i termini e con le modalità stabilite dalla suddetta normativa. L'Assemblea dei Soci dichiara la decadenza del soggetto incompatibile a seguito dell'esperimento della procedura prevista nella normativa regionale vigente.
2. La revoca dell'Amministratore Unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci nei casi e con le modalità definiti dalla normativa regionale vigente.
3. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta

adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di nomina del nuovo Amministratore Unico adottato entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni.

Articolo 22

Funzioni.

1. L'Amministratore Unico è il rappresentante legale dell'azienda e risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
2. L'Amministratore Unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a. proposta del piano-programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b. proposta delle modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c. regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d. affidamento incarico di Direttore;
 - e. proposta alla Assemblea dei Soci di un piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite le stesse vengono assunte dagli Enti Locali Soci, con le modalità stabilite all'art. 18 del presente Statuto;
 - f. nomina della delegazione trattante aziendale.
3. Rientra nella competenza dell'Amministratore Unico l'adozione, su proposta del Direttore, di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 23

Funzioni e composizione.

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei Soci nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore al valore di trenta milioni di euro; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore al valore di trenta milioni di euro l'organo di revisione contabile è costituito da un collegio di tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione. Per l'esercizio del controllo contabile è richiesta l'iscrizione del revisore nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. All'Organo di revisione contabile spetta un compenso definito dall'Assemblea dei Soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri indicati dalla normativa regionale vigente.
5. All'Organo di revisione si applicano, in materia di incompatibilità e decadenza, le norme previste dalla normativa regionale vigente.
6. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 24
Deliberazioni.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, entro 7 giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'albo pretorio del Comune sede dell'ASP per la durata di dieci giorni consecutivi.
2. Gli atti adottati dall'Amministratore Unico sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, entro 7 giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'albo pretorio del Comune sede dell'ASP per la durata di dieci giorni consecutivi.
3. Per quanto riguarda la pubblicazione dei documenti contabili si rinvia a quanto stabilito al punto 4 dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 179/2008.
4. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito web i documenti, le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto e in conformità alle norme statali in materia.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 25
Incarico di Direzione.

1. L'Amministratore Unico affida, per la durata massima del suo mandato, l'incarico di Direttore ad un soggetto che potrà essere individuato tra il personale interno all'ASP ovvero all'esterno. Nel regolamento di organizzazione è disciplinato il rapporto di lavoro a tempo determinato, nel caso di soggetto incaricato all'esterno dell'ASP.
2. Il Direttore può essere condiviso con altre ASP, in base ad apposita convenzione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Azienda.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore Unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Azienda.

Articolo 26
Attribuzioni.

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e dei servizi e lo svolgimento dei compiti amministrativi dell'Ente.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 27

Principi.

1. L'attività amministrativa dell'ASP risponde a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli Organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 28

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità dei servizi e delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza dell'Amministratore Unico, che oltre ai diversi profili professionali, disciplinano le modalità di individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme di legge e contrattuali di cui all'art. 29.

Articolo 29

Personale.

1. Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001, il personale già dipendente degli Enti preesistenti confluiti nell'ASP, conserva fino all'individuazione del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto della trasformazione, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito dei Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 27, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001, e del Regolamento per i Concorsi e le Selezioni.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE

Articolo 30

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda, effettuati dall'ASP Ad Personam e dall'ASP Bassa Est San Mauro Abate ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetti all'articolo 828 del Codice Civile.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12/2013, l'Assemblea dei Soci approva e rende pubblico il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio .

Articolo 31

Sistema informativo contabile.

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è definito sulla base del regolamento citato al precedente comma 1 del presente articolo.

Articolo 32

Piano programmatico.

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare, in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;

h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

2. Contestualmente al Piano Programmatico è approvato il Piano di cui all'articolo 30, comma 4.

Articolo 33

Spese in economia.

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 34

Servizio di tesoreria.

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto), previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI NORME GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 *Controversie.*

1. La risoluzione di eventuali controversie che insorgessero tra i Soci circa l'interpretazione dello Statuto avverrà secondo le norme vigenti.

Articolo 36 *Modifiche statutarie.*

2. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate con le modalità indicate all'art. 16 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 37 *Durata, unificazione e estinzione dell'ASP.*

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La unificazione con altre ASP è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei Soci delle ASP che si fondono.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili, con provvedimento della Giunta Regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei componenti.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 38 *Recesso.*

1. I Soci di cui all'art. 6 comma 2 che intendano recedere dall'ASP devono darne comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci e, per conoscenza, all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, ricevuta tale comunicazione, deve convocare l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni per deliberare nel merito.
2. Il Presidente dell'Assemblea dei soci trasmette alla regione per l'approvazione la proposta di modifica statutaria conseguente.

Articolo 39

Norme transitorie e finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
2. Le graduatorie finali di merito di concorsi pubblici vigenti presso ciascuna delle ASP unificate mantengono la loro validità per tre anni dalla loro approvazione.